

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Il Sottoscritto Mauro Furlani

in qualità di legale rappresentante

della **Associazione di Promozione Sociale Federazione Nazionale Pro Natura**

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
- Progetto, sotto indicato.

(Barrare la casella di interesse)

Aeroporto di Milano Malpensa, Masterplan aeroportuale 2035

(inserire la denominazione completa del piano/programma (procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA, Verifica di Assoggettabilità a VIA)

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
- Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
- Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
- Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
- Altro *(specificare)* _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Atmosfera
- Ambiente idrico
- Suolo e sottosuolo
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- Salute pubblica
- Beni culturali e paesaggio
- Monitoraggio ambientale

Altro (specificare) _____

TESTO DELL' OSSERVAZIONE Oggetto: **Osservazioni all'Istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto "Aeroporto Milano Malpensa – Masterplan aeroportuale 2035"**

INTRODUZIONE


In data 30 giugno 2020 è stato pubblicato sul sito del Ministero dell'Ambiente l'avvio della procedura di Valutazione Ambientale (VIA) relativa al Masterplan 2035 dell'aeroporto di Malpensa proposta da ENAC.. La documentazione su cui si basano queste osservazioni è quella resa disponibile presso il sito di codesto Ministero, al link <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Info/7485>

Ai sensi del D.Lgs. 152/2006, **la Federazione nazionale Pro Natura** presenta osservazioni sui progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale anche fornendo nuovi, ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Le osservazioni sono inviate entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso al pubblico nel portale delle valutazioni ambientali del Ministero dell'Ambiente, come previsto dall'art. 24 del D.Lgs. 152 / 2006 e come risulta dalla comunicazione che compare sulla finestra di accesso al piano posto in pubblica consultazione.

PIANIFICAZIONE ED INQUADRAMENTO TERRITORIALE


Il progetto di espansione aeroportuale al Masterplan 2035 di Malpensa proposto da ENAC è riportato in Figura 1 ed è collocato a sud dell'attuale perimetro dell'aeroporto, nel Comune di Lonate Pozzolo.

Figura 1: inquadramento del progetto di espansione 2035



L'area interessata si trova all'interno dell'area protetta Parco regionale della Valle del Ticino, la Commissione Europea nel 2012 ha inoltre riconosciuto la sussistenza dei presupposti per i quali queste aree debbano essere riconosciute come elementi della Rete Natura 2000, da cui la proposta di SIC e ZPS denominati "Brughiera di Lonate Pozzolo e Malpensa".

Figura 2: Aree protette rientranti o nelle vicinanze dell'Area interessata (tratto da file:///Users/admin/Downloads/ALL 8 1 studio di incidenza.pdf)



Sono evidenziati i siti Natura 2000 (1 SIC Baraggia di Bellinzago, 2 SIC-ZPS Valle del Ticino, 3 SIC Paludi di Arsago, 4 SIC Brughiera del Vigano, 5 Brughiera del Dosso, 6 Ansa di Castelnuovate, 7 SIC Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate, 8 pSIC Brughiere di Malpensa e di Lonate). In rosso sono evidenziati i confini della ZPS Boschi del Ticino.

Figura 3 designazione dell'area sedime di progetto a prevalente connotazione naturale.





Figura 4: estensione della brughiera all'interno e a sud dell'area sedime di progetto.



All'inizio del XIX secolo Luigi Bossi, studioso e politico milanese, definiva la brughiera lombarda come un terreno incolto buono per il pascolo e la caccia. Nei decenni successivi l'amministrazione avviò quindi la bonifica di vaste aree, destinandole a bosco e colture. Ma oggi la prospettiva è cambiata e da elemento infecondo della natura, le brughiere sono divenute ecosistemi da proteggere del paesaggio contemporaneo. In Lombardia molte preziose aree dell'esteso corridoio ecologico del Parco del Ticino sono state devastate dagli ampliamenti dello scalo aeroportuale della Malpensa in quanto a torto ritenute brulle senza valore. Si deve invece rivalutare l'eccezionale valore naturalistico di questi habitat. Si tratta delle **brughiere** che nel periodo di transizione tra la primavera e l'estate si riempiono di innumerevoli colori ad indicare la straordinaria biodiversità presente (figure 5 e 6)



Figure 5 e 6: l'aspetto della brughiera lombarda in primavera ed in estate

Sotto il profilo geografico la brughiera è un terreno pianeggiante, spesso sabbioso o ghiaioso, povero di humus, arido, e coperto da una vegetazione formata dal brugo, Ginestre (*Cytisus scoparius*), Molinia (*Molinia arundinacea*) e da altre piante uniche. Il brugo (*Calluna vulgaris*) è l'elemento più caratteristico, da cui deriva il nome di questo paesaggio (Figura 7).




Figura 7: Il Brugo (*Calluna vulgaris*) nella brughiera di Lonate Pozzolo (VA).

Il primo elemento da sottolineare è il carattere assolutamente specifico attribuito alle brughiere, sin dai tempi antichi, che tendenzialmente non venivano mai ad essere confuse con le lande, ovvero, genericamente, con le pianure incolte. Ora, soprattutto nella prospettiva medievale, ma anche dell'età moderna, tale connotazione assumeva una rilevanza squisitamente economica. Tanto che, in alcuni documenti del tardo Medioevo, l'assegnazione di fondi non coltivati prevedeva una gerarchia di valori che vedeva le brughiere posposte ai boschi, alle selve ed alle lande. Neglette, quindi, le brughiere, ma fino ad un certo punto. Sicuramente, sotto il profilo economico, quest'ultime erano fortemente penalizzate dall'aridità e soprattutto dall'acidità del suolo, che faceva disperare della possibilità di impiantare coltivazioni. Ma non va trascurato che, proprio in virtù della loro marginalità erano destinate al tanto temuto pascolo delle capre, di cui si stigmatizzava il carattere nefasto quando praticato all'interno di boschi e foreste, sottacendo i danni provocati, in maniera ben più pesante, dai comportamenti umani.

Le brughiere lombarde, furono le più importanti ed estese della Penisola e hanno accompagnato la storia secolare delle popolazioni come è attestato dal nome di molti villaggi, come Brugherio, Brugo, Brugorella, Brugarolo ecc.

L'intervento più rilevante, sotto il profilo ambientale e paesaggistico, è stato il vasto processo di dissodamento intervenuto a partire, probabilmente, già dal pieno e tardo Medioevo, che ha progressivamente conquistato alla coltura vaste aree prima incolte (lo stesso Bossi rileva che «l'incremento della coltivazione avea fatto in molti tratti sparire la trista erica, fatale indizio di sterilità»). La progressiva erosione delle brughiere, attraverso la loro riduzione a selva o a bosco prima, e con l'impianto di colture poi, ha segnato profondamente la storia del paesaggio lombardo; e lietamente commentava Bossi: «Non passa anno che non si vegga qualche felice attentato all'integrità dello spazio delle brughiere». D'altra parte, si trattava di un processo tutt'altro che semplice, e non sempre si raggiunsero i risultati auspicati. Nel vivace dibattito che, a partire dal Settecento, si sviluppò in ordine al precario stato delle risorse boschive del Paese, si operò, tra l'altro, per promuovere l'impianto di boschi proprio nelle brughiere lombarde. Per ragioni anzitutto di fattibilità ambientale, e forse anche economiche, solo un

terzo delle brughiere esistenti furono convertite a coltura o a bosco, nel trentennio 1750-1780. Un risultato, comunque, non certo disprezzabile. Lo stesso Bossi spiegava molto bene le difficoltà che si frapponivano – per esempio nella vasta brughiera di Gallarate – all’opera di dissodamento, riconducibili agli elementi costitutivi di un terreno che riteneva per pochissimo tempo l’umidità; quindi, in carenza di piogge, le colture impiantate fatalmente si inaridivano. Quanto fosse avvertita l’esigenza di incrementare gli spazi da destinare a coltura è del resto testimoniato dagli sforzi volti al recupero della vasta brughiera detta “Groana”, nei pressi di Milano. In piena età austriaca un progetto di riqualificazione ambientale fu studiato dall’ingegner Albino Parea, che illustrava nel dettaglio costi e benefici connessi all’esecuzione degli interventi che egli prospettava.

Ironicamente, l’attuale ente “Parco delle Groane” e quanto resta della vasta brughiera di Gallarate, sono assunti oggi a modello di conservazione ambientale e di difesa della biodiversità.

Se è stato magistralmente osservato che una cultura ecologica esisteva anche nell’età moderna, non vi è dubbio che lo sviluppo delle conoscenze scientifiche e le condizioni di profondo dissesto ambientale che caratterizzano lo stato del pianeta, abbiano contribuito ad attivare un processo di palingenesi culturale dell’uomo rispetto al bene Natura. In questa prospettiva, le brughiere, come accennato sopra, lungi da rappresentare una “sconnessione” della natura feconda e produttiva, assumono ora uno spiccato interesse ambientale e spesso sono fonti di sorprese scientifiche per l’originale equilibrio del proprio ecosistema. Ma, soprattutto, rappresentano una delle tante “frontiere” da proteggere del paesaggio contemporaneo.

Già in questa prospettiva, all’inizio degli anni Ottanta del XX secolo, il Consiglio Nazionale delle Ricerche aveva avviato una serie di studi sulle brughiere italiane, destinate ad affrescare scientificamente siffatti paesaggi. Studi che si sono concentrati in particolare sulle brughiere lombarde e piemontesi, dove i caratteri di questa vegetazione assumono le massime estensioni ed omogeneità. Il carattere fortemente specialistico di questi studi non consente, in questa sede, di illustrarne le significative acquisizioni, spesso pionieristiche sotto il profilo scientifico. Un solo inciso, rispetto agli elementi evolutivi di questi ecosistemi, per l’osservazione riguardante la diffusa presenza – nelle brughiere lombarde – del pino silvestre che, lungi dal costituire un effetto delle forestazioni artificiali decise ai tempi di Maria Teresa d’Austria, rappresenterebbe invece la continuazione di un tipo di flora già presente nei rispettivi territori sin da tempi antichissimi.

Il valore della brughiera, dato il suo stato brullo dovuto alle condizioni edafiche e ambientali specifiche rimane comunque difficile anche in questa epoca, ne è prova lo studio presentato rispetto al quale sono avanzate queste osservazioni. Spesso queste aree sono viste nell’immaginario collettivo come brughiere “degradate”, in quanto, ad esempio, l’influenza stagionale altera la percezione. Si amplifica l’impatto delle presenze alloctone, anche se la brughiera non offre facilmente opportunità all’avanzare della vegetazione infestante e, pertanto, anche se estranea ai caratteri strutturanti il paesaggio locale e ingenerante un senso di spaesamento all’interno del paesaggio, non può essere oggi descritta come ambiente di valore ecologico e naturalistico trascurabile.

Tanto più il suo valore deve essere riconosciuto in quanto difficilmente cenosi più evolute possono colonizzare facilmente l’ambiente arido di brughiera che persiste nella sua unicità.

Il dato presentato da Enac nella discussione su lo stato attuale, l’ambiente e l’opera, che gran parte delle comunità vegetali presenti nella brughiera sarebbero rappresentate da elementi di scarso valore floristico e ecologico mentre quelle che ancora conserverebbero la loro connotazione naturalistica intatta sarebbero inferiori al 20% sembra più un esercizio verbale destinato a giustificare il progetto piuttosto che il riconoscimento della realtà di una zona che sebbene necessitante interventi di protezione mantiene caratteristiche e valori che sono in gran parte stati insensatamente spazzati via su gran parte del territorio regionale e nazionale. Così pure artificiale e poco sostanziata appare la distinzione presente nella proposta tra gli habitat “ben conservati”, che saranno oggetto di mantenimento e tutela, e le superfici forestali

degradate e della boscaglia rappresentante l'evoluzione delle formazioni erbaceo-arbustive, con basso grado di copertura e altezza degli elementi arborei intorno a tre metri.

In realtà il valore delle formazioni vegetali nella zona della Malpensa, dove si vorrebbe procedere ad un ulteriore ampliamento è testimoniato anche da alcuni provvedimenti assunti dalla Commissione Europea. Si segnala in particolare Procedura di infrazione n. 2012/4096 - ex art. 258 del TFUE “Direttiva Natura – Cascina “Tre Pini”: Violazione della Direttiva 92/43/CEE”. In questo testo risalta in particolare la considerazione per cui la Commissione: “...riconosceva al titolare della proprietà ... un indennizzo per il danno subito dalle piante insistenti sulla propria tenuta, indicandone la causa nella vicinanza, al SIC stesso, del citato aeroporto di Malpensa, in particolare delle zone aeroportuali investite da una maggiore quantità di gas di scarico (zone di decollo degli aeromobili). Nell’aprile 2011, poi, veniva pubblicato uno studio dell’ISPRA, che confermava sostanzialmente l’analisi di cui al verdetto giudiziario”.

Le considerazioni qui svolte non sono quindi appannaggio di questa Federazione. Ripetuti appelli alla difesa della brughiera sono sorti da più parti e non possono che trovare udienza presso codesto Ministero.

Si segnala in particolare che l'area della brughiera è oggetto di richieste di misure di protezione da parte delle istituzioni e della cittadinanza attiva del territorio interessato, l'Assemblea del Parco del Ticino nel gennaio del 2014 ha approvato all'unanimità la relazione di approfondimento tecnico – scientifico relativo alla proposta di istituzione del Sito di Interesse Comunitario (SIC) e Zona a Protezione Speciale (ZPS) denominato “Brughiere di Malpensa e Lonate”. La ratio di questa espressa volontà da parte del più primo e più grande Parco Fluviale lombardo che ha ormai una storia ed una esperienza di gestione quasi quarantennale, cozza frontalmente con le valutazioni espresse dagli estensori del Master Plan. In effetti **l'area interessata dall'ampliamento del sedime aeroportuale è una zona naturalisticamente importante sia per la presenza di habitat di interesse comunitario (4030 Lande secche europee ossia brughiere, 6510 Praterie magre, 9160 Querceti di Farnia, 9190 Querceti acidofili con *Quercus robur*), sia per la presenza di numerose specie animali tutelati e protetti da apposite direttive come la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.**

La brughiera a Sud dell'aeroporto –dove pure sono previste nuove aree pavimentate e nuovi edifici, risulta importante non solo in termini di presenze floristiche ma anche per la presenza della fauna tra cui numerose specie di Lepidotteri. Alcune farfalle sono così selettive che la scomparsa della pianta nutrice potrebbe significare anche la scomparsa degli individui da quell'ambiente con riduzione delle loro possibilità di sopravvivenza. Nell'ambito di intervento è stata ad esempio rilevata la presenza della Ninfa delle torbiere (*Coenonympha oedippus*), figura 8,



Figura 8: la Ninfa delle torbiere (*Coenonympha oedippus*)

della Maculinea del timo (*Maculinea arion*), figura 9,



Figura 9: la Maculinea del Timo (*Maculinea*

della Polissena (*Zerynthia polyxena*), Figura 10,



polyxena).

Figura 10: la Polissena (*Zerynthia*

e della Licena delle paludi (*Lycaena dispar*), Figura 11.



Figura 11: la Licena delle paludi (*Lycaena dispar*).

CONCLUSIONI

Per quanto sopra la scrivente Federazione nazionale Pro Natura chiede il rigetto dell'istanza presentata, in quanto contrarie allo status di area protetta riconosciuta dalla Comunità Europea. Inoltre si rileva che le misure di mitigazione/compensazioni previste sono irrilevanti; in virtù del fatto che con la Direttiva 92/43/CEE del 21/5/1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, successivamente modificata dalla Direttiva 97/62/CE del 27/10/97, l'Unione Europea tutela particolari specie animali e vegetali di interesse comunitario, che "richiedono una protezione rigorosa", oltre ad indire la designazione di speciali aree di conservazione (progetto "Natura 2000"). Dette specie sono protette in tutta l'Unione, grazie a provvedimenti di "conversione" delle direttive nei singoli Stati.

In Italia vige il DPR 8/9/97 n. 357, successivamente modificato dal D.M. 20/1/99. All'allegato B vengono elencate le specie di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione, mentre all'allegato D sono indicate le specie che richiedono una protezione rigorosa.

L'art. 8 (tutela delle specie faunistiche) prevede che:

1. Per le specie animali di cui all'allegato D, lettera a), al presente regolamento, è fatto divieto di:
 - a) catturare o uccidere esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;
 - b) perturbare tali specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione;
 - c) distruggere o raccogliere le uova e i nidi nell'ambiente naturale;
 - d) danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta.
2. Per le specie di cui al predetto allegato D, lettera a), è vietato il possesso, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione di esemplari prelevati dall'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente prelevati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
3. I divieti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 2 si riferiscono a tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo.

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato XX - _____ *(inserire numero e titolo dell'allegato tecnico se presente)*

Luogo e data _Torino 31 agosto 2020_____

(inserire luogo e data)

Il/La dichiarante
prof. Mauro Furlani

(Firma)